## Importanti novità per il Grafologo Giudiziario introdotte dal D.M. 4 agosto 2023 n. 109

È stato pubblicato nella G.U. dell'11/08/2023 il Decreto del Ministero della giustizia (4 agosto 2023), n. 109, avente ad oggetto: "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale".

Il decreto ministeriale in commento regola l'albo dei consulenti tecnici di ufficio dell'autorità giudiziaria istituito presso ogni tribunale e definisce i dettagli su formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici di ufficio, in conformità al codice di procedura civile e in ottemperanza alle novità introdotte dalla riforma Cartabia.

Sebbene sia un testo perfettibile, la novella ha una portata positiva, puntando a centrare tre obiettivi strategici da sempre perseguiti dall'A.G.P.:

- innalzamento dei livelli di competenze richiesti al grafologo giudiziario;
- l'uniformazione a livello nazionale dell'elenco CTU;
- il coinvolgimento del sistema non ordinistico ma associativo nel processo di qualificazione.

Il ruolo delle associazioni e nella specie dell'A.G.P. viene quindi valorizzato e reso necessario nelle procedure di ingresso alla professione, e rafforzato ai fini del mantenimento della iscrizione all'albo, garantendo l'aggiornamento professionale dei singoli iscritti, eliminando le "scorciatoie" che finora avevano consentito l'ingresso in tribunale di soggetti senza adeguata formazione.

In pratica, per quanto ci riguarda, il nuovo regolamento introduce una rinnovata indicazione dei settori di specializzazione nel campo della disciplina grafologica forense, prevedendo tre settori specifici:

- analisi e comparazione della grafia;
- firma grafometrica;
- grafologia dell'età evolutiva.

Coloro che risultano già iscritti all'albo dei CTU del tribunale di competenza, alla data di entrata in vigore del decreto in parola, possono richiedere l'iscrizione del proprio nominativo alle categorie aggiuntive, ricorrendo ovviamente le condizioni e i presupposti previsti dal D.M.; devono inoltre procedere alla domanda di conferma dell'iscrizione in sede di revisione dell'albo, comprovando i percorsi di aggiornamento professionale svolti presso le associazioni di riferimento (art. 6).

La riforma premia l'impegno profuso dall'A.G.P. nei tavoli tecnici nazionali e consente di raggiungere l'ambizioso obiettivo di rendere l'iscrizione all'associazione garanzia di professionalità e serietà nonché condizione necessaria per l'iscrizione all'albo dei CTU.

La riforma in commento, il riconoscimento dell'A.G.P. da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy come ente che rilascia l'attestato di qualità dei servizi ex lege 4/2013, la collaborazione con UNI, della quale A.G.P. è socia, conferiscono alla nostra associazione un ruolo di rilevanza mai avuto prima che ci rende orgogliosi e pronti alle nuove conseguenti responsabilità.

Alla luce della portata della riforma sarà cura dell'A.G.P. organizzare prossimamente un incontro sul tema.

Si riporta il testo integrale del decreto.

## Chiarimento sulla portata del D.M. 7 agosto 2023 n. 110

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2023, n. 187, il Decreto del Ministero della giustizia sui criteri di redazione, i limiti dimensionali e gli schemi informatici degli atti giudiziari.

Il regolamento è entrato in vigore il 26 agosto 2023 e riguarda gli atti processuali relativi ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.

Il Ministro della giustizia, sentito il CSM e il Consiglio Nazionale Forense, ha definito con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo e ha stabilito i limiti dimensionali degli atti.

Chiarezza e sinteticità degli atti, secondo le prescrizioni del nuovo art. 121 c.p.c. sono gli obiettivi dei criteri fissati dal decreto ministeriale; atti di citazione, ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive, controricorsi e atti di intervento nelle cause di valore inferiore a 500mila euro (art. 1) dovranno rispettare il contenuto prescritto dall'art. 2.

Pur essendo chiarezza e sinteticità obiettivi perseguibili anche dal grafologo giudiziario nell'esercizio della propria funzione (d'ufficio e/o di parte), tali limiti dimensionali non si applicano agli elaborati tecnici dell'ausiliario, non essendo tali atti "giudiziari" in senso stretto.

E infatti la norma, salvo alcune esclusioni e deroghe previste dal medesimo decreto, contempla tassativamente limiti di caratteri per specifici atti giudiziari di parte, ovvero:

- 50.000 per atto di citazione, ricorso, comparsa di risposta, memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
- 25.000 per memorie, repliche e tutti gli altri atti del giudizio;

- 4.000 per le note scritte in sostituzione dell'udienza nei casi in cui non sia necessario svolgere attività difensive possibili soltanto in sede di udienza.

Per quanto sopra resta evidentemente fuori dalla novità legislativa in commento l'opera dell'ausiliario tecnico.